

COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

VERBALE N. 39 DEL 20/06/2018

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio con preghiera di lettura ai Consiglieri e a tutti gli organi competenti come previsto dall'art. 239 lett E del TUEL

Al Segretario Comunale

All'Assessore al Bilancio

Al Responsabile del Servizio Finanziario

Oggetto: Parere sulla Proposta di Delibera di Giunta Comunale n.69 del 20-06-2018  
3^ Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di Giugno (20/06/2018), il sottoscritto Revisore Dott.ssa Simona Bianchi, nominata con atto del Consiglio Comunale n. 39 del 20/09/2016, esaminata la proposta di delibera di Giunta Comunale n. 69 del 20/06/2018, ricevuta per pec in data 20/06/2018, avente ad oggetto:

Proposta di Delibera di Giunta Comunale n.69 del 20-06-2018 3^ Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 175 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Premesso che con:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 02/11/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- deliberazione consiliare n. 95 del 28 dicembre 2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- verbale n. 35 del 26/03/2018 il revisore ha rilasciato il proprio parere sulla proposta n. 11 del 04/03/2018 inerente alla 1^ Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020;
- verbale n. 38 del 12/05/2018 il revisore ha rilasciato il proprio parere sulla proposta n. 47 del 10/05/2018 inerente alla 2^ Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020;

Considerato che

l'art. 175 del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs n.118/2011, prevede ai commi:

1. Il bilancio di previsione finanziario puo' subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento;
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
  - a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalita' disciplinate dal principio applicato della contabilita' finanziaria; c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalita' per le quali sono stati previsti; d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte e, se necessario, delle spese correlate; e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
4. Ai sensi dell'art. 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare, entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla deliberazione non ratificata.

Preso atto che:

- la variazione al bilancio di Previsione Esercizio 2018 comporta una variazione degli stanziamenti sia di competenza sia di cassa per € 15.840,94, sia in entrata che in uscita, come si evince rispettivamente dagli allegati riportati nella proposta;

Visto

- il Bilancio di Previsione per l'anno 2018 approvato con la deliberazione consiliare n. 95 del 28 dicembre 2017;
  - il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile, rilasciato ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;
  - gli artt. 162 e 239 del D.Lgs. 267/2000;
  - l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 commi 1,2,3,4,5;
  - Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
  - Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118;
  - Visto il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126;
  - lo Statuto Comunale;
  - il regolamento di contabilità dell'Ente;
  - i prospetti delle variazioni allegati alla proposta di deliberazione:
- l'Allegato contenente l'elenco delle variazioni di competenza da apportare al bilancio di previsione 2018/2020;
  - l'Allegato contenente l'elenco delle variazioni di cassa da apportare al bilancio di previsione 2018/2020;
  - l'Allegato dal quale emerge il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli articoli 162, comma 6 e 193 del d. lgs n. 267/2000;
  - l'Allegato dal quale si evince il permanere degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio;

esprime le seguenti valutazioni:

**Congruità**

Il revisore visti gli atti di ufficio ritiene che le previsioni di bilancio risultanti dopo la proposta di variazione siano congrue rispetto alla realtà della gestione.

**Coerenza**

Il bilancio risultante dopo le variazioni proposte è coerente rispetto agli atti assunti dai competenti organi comunali.

**Pareggio**

Il bilancio risultante dopo le variazioni mantiene il pareggio finanziario complessivo e l'equilibrio di parte corrente ex art. 162 comma 6 D.Lgs 267/2000 .

**Attendibilità**

Le previsioni sono attendibili rispetto alla necessità di gestione.

Tutto ciò premesso il revisore unico, esprime parere favorevole all'approvazione della

*Proposta di Delibera di Giunta Comunale n.69 del 20-06-2018 3^ Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 175 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.*

*Inoltre il Revisore invita l'amministrazione a fare minor ricorso alle variazioni di bilancio attraverso una migliore programmazione in fase di previsione.*

San Vito Chietino, lì 20/06/2018

L'Organo di Revisione

SIMONA BIANCHI  
*Simona Bianchi*